



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 451 del 13 giugno 2024

Approvazione Contratto tipo ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, per l'attuazione degli interventi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Professionalità individuate ex art.3 comma 3.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli** nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023 al n. 235 e prorogato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di seguito denominato decreto legge;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti *“decreto legge n. 76 del 2020”*), in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n.108 (d'ora in avanti *“decreto legge n.77 del 2021”*);

Vista altresì l'Ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, ed in particolare il Programma degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

interventi di ricostruzione ad essa allegato, con specifico riguardo alle opere relative a edifici o strutture scolastiche;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante *“Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*, come da ultimo modificata con Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario straordinario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020;

Vista l'Ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione e l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 e l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 recanti *“Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*, nonché ogni altra disposizione in materia organizzativa contenuta in precedenti ordinanze.

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, secondo il quale i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a riparare, ripristinare o ricostruire (inter alia) gli immobili *“ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico”*, per i quali *“l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni”*;

Visto altresì l'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi del predetto articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

limiti delle risorse stanziare allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie;

Visto l'articolo 15, comma 3.1, del decreto legge n. 189 del 2016, inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, in base al quale, nell'ambito degli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari che, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità;

Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 16 novembre 2021 prot. n. CGRT0060137-P, ha rivolto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un quesito in merito ai livelli di sicurezza sismica per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

Visto il parere deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 2021 – prot. 108/2021, trasmesso con nota n. prot. n. 66261 del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS0066261-A, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è così espresso in merito al quesito predetto: *«si ritiene condivisibile quanto affermato nel documento inviato, che qui di seguito si riporta letteralmente: “Si ritiene, pertanto, che, con riguardo agli edifici scolastici esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera b),*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme tecniche, un valore di ζE , rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico all'80%.”. Quanto sopra limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a opere classificabili come interventi di tipo c), di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, così come precisato al punto C.8.4.3 della circolare n. 7 del 21/01/2019»;

Vista in particolare l'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con la quale si è proceduto all'individuazione del Programma Straordinario composto dall'insieme degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e siti nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Considerato altresì la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione dei territori interessati, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;

Visto in particolare l'art.3 comma 3 dell'Ordinanza speciale n.31 del 31 dicembre 2021, nel testo vigente, a mente del quale: “3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi ciascun soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 31, del Codice dei contratti pubblici”;

Preso atto che nel corso di attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale 31 del 31 dicembre 2021 si è ravvisata l'esigenza da parte delle amministrazioni beneficiarie degli interventi stessi, di avere a disposizione uno schema tipo di contratto di lavoro autonomo finalizzato a disciplinare i rapporti tra le stesse amministrazioni beneficiarie e i soggetti da incaricare a titolo di assistente a responsabile unico del progetto, progettista, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile della programmazione della spesa degli investimenti, collaudatore,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, ispettore di cantiere, altre figure specialistiche di supporto alla progettazione;

Valutato che lo schema di contratto tipo ex art. 2222 del codice civile rappresenta lo strumento più idoneo al fine di procedere alla contrattualizzazione delle professionalità, all'uopo, individuate;

Valutato che l' Albo Fornitori del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 è istituito secondo le indicazioni definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e pertanto rappresenta l' elenco più idoneo per l'affidamento dei contratti o degli incarichi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza.

Ritenuto necessario che la Struttura Commissariale post sisma 2016 svolga funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, proprietari degli edifici scolastici individuati dagli allegati dell'ordinanza speciale n.31 del 31 dicembre 2021.

Visto lo schema di contratto di lavoro autonomo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale elaborato dagli uffici della Struttura Commissariale.

DECRETA

Art. 1

di approvare lo schema tipo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale finalizzato a disciplinare i rapporti tra le figure di assistente a responsabile unico del progetto, progettista, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile della programmazione della spesa degli investimenti, collaudatore, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo, ispettore di cantiere, altre figure specialistiche di supporto alla progettazione e le amministrazioni beneficiarie per la realizzazione degli interventi di cui all'Ordinanza speciale n.31 del 31 dicembre 2021.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Art.2

di stabilire che il Commissario Straordinario disporrà la designazione delle figure di cui all'art.1 e conseguentemente ciascun soggetto attuatore degli interventi previsti dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, provvederà alla contrattualizzazione delle summenzionate figure professionali.

Art.3

di utilizzare ai fini della individuazione delle figure di cui all'art.1 del presente decreto, l'Albo dei fornitori Invitalia c.d. "*Albo Fornitori del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016*" individuabile al seguente link:

https://ingate.invitalia.it/web/albo_fornitori/commissario_straordinario_ricostruzione_sisma_2016.html.

Art. 4

di trasmettere il presente decreto a tutte le amministrazioni beneficiarie degli interventi di cui all'all'Ordinanza speciale n.31 del 31 dicembre 2021.

Art. 5

di pubblicare il presente decreto, in formato editabile, sul sito <https://sisma2016.gov.it/> nell'apposita area dedicata.

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Contratto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile

TRA

(Riferimenti del Sindaco del comune o Presidente di provincia ovvero del dirigente che stipula il contratto), di seguito denominato "Committente";

E

....., nel seguito denominato «Collaboratore».

Vista l'ordinanza commissariale speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, e s. m. e i., registrata in data 1 febbraio 2022, al n. 202, ed in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede la possibilità, per i soggetti attuatori degli interventi, così come individuati dall'art. 3, comma 1, di avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto del Commissario straordinario del Governo n. 451 del 13 giugno 2024, con cui è stato approvato il presente contratto tipo;

Dato atto che con il presente contratto le parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. Il Collaboratore è tenuto a fornire il supporto specialistico che sarà richiesto dal committente, prevista all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, al fine della rapida e concreta realizzazione degli interventi oggetto dell'ordinanza speciale citata.
2. Il rapporto di lavoro, sarà svolto dal Collaboratore in favore del Committente, relativo centro di imputazione giuridica degli effetti del presente contratto. L'USR svolgerà funzioni di coordinamento delle attività dell'ente-committente finalizzate agli interventi di cui all'Ord. Spec. n. 31/2021.
3. Il Collaboratore, in particolare, fornirà il proprio supporto per gli aspetti relativi alla gestione operativa dei processi di progettazione e realizzazione e degli interventi di ricostruzione, sia come singola opera che come elemento coordinato al complesso urbano, da presidiare già dalle fasi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

preliminari di progettazione e che necessitano di un pieno e continuo raccordo tra il comune e l'USR.

4. Il Collaboratore, inoltre, fornirà il proprio supporto nel project management dei processi edilizi e nelle attività di programmazione dei lavori, anche in relazione agli aspetti di sostenibilità ed efficienza energetica.
5. Il Collaboratore, tra altro, fornirà rapporti e pareri scritti, ovvero il supporto al comune nel corso di incontri e riunioni e potrà essere indicato quale componente di gruppi di lavoro su specifiche tematiche nelle materie oggetto del presente incarico.

Art. 2

(Modalità di svolgimento della collaborazione)

1. L'incarico di natura autonoma è svolto senza vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e con mezzi e dotazioni proprie. Il Collaboratore conserva la propria autonomia nell'esecuzione dell'incarico per quanto attiene ai tempi e ai modi, sia pure nel rispetto del programma di lavoro e del necessario coordinamento con le esigenze del committente e dell'USR.
2. Il Collaboratore presenterà al committente una relazione delle attività svolte con cadenza bimestrale, al fine della relativa valutazione finalizzata all'erogazione del compenso per le attività svolte.

Art. 3

(Obblighi del Collaboratore)

1. Ferma restando la discrezionalità ed autonomia nell'espletamento dell'incarico, il Collaboratore si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale, tenendo conto delle esigenze del Committente e secondo le indicazioni da quest'ultimo fornite; in particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, in conformità alle indicazioni fornite dal Committente. Il Collaboratore si obbliga, inoltre, a fornire, dietro richiesta del Committente, ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico.
2. Il Collaboratore si obbliga altresì al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 39 del 2013 in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, e di cause di incompatibilità, nonché al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Il Collaboratore inoltre si impegna a non acquisire e detenere quote di partecipazione, a qualunque titolo, né avere rapporti di alcun genere con società impegnate nelle attività riconducibili alla ricostruzione nei territori del cratere del centro Italia;
3. Sono a carico del Collaboratore l'assicurazione contro gli infortuni subiti dal medesimo nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima, nonché l'assicurazione professionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4. Il Collaboratore esonera il Committente da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in ragione dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 (Obblighi del Committente)

1. Il Committente si obbliga a mettere a disposizione del Collaboratore ogni informazione disponibile e ritenuta rilevante per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto.
2. Il Committente consente al Collaboratore l'accesso alle infrastrutture tecnologiche in dotazione al committente, ove necessario per l'acquisizione di dati e informazioni per lo svolgimento delle attività affidate.

Art. 5 (Riservatezza)

1. Il Collaboratore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui il Committente ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.

Art. 6 (Decorrenza e durata dell'incarico)

1. L'incarico di collaborazione avrà decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente contratto fino alla data del 31 dicembre 2024.

Art. 7 (Compenso)

1. Il compenso lordo annuo del Collaboratore pari ad €, onnicomprensivo anche degli oneri a carico del Collaboratore (IVA, etc.), è corrisposto in rate bimestrali pro quota, in rapporto alla durata dell'incarico determinata dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'anno in corso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Previa positiva valutazione delle relazioni periodiche di cui al precedente articolo 2, comma 2, da parte del committente, il Collaboratore procederà all'emissione della fattura in formato elettronico, da sottoporre al comune per l'adozione del provvedimento di liquidazione del compenso spettante.

Art. 8

(Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno)

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, e dell'altro materiale predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.

Art. 9

(Recesso)

1. Il Collaboratore potrà recedere dal presente contratto fornendo al Committente un preavviso scritto di trenta giorni, fermo restando, in tal caso, il diritto del Collaboratore alla percezione del solo compenso maturato fino alla data del recesso.
2. Il Committente ha la facoltà di recedere liberamente dal presente contratto prima della sua naturale scadenza nell'ipotesi del venir meno, o variazione, delle esigenze del committente che hanno in origine determinato il conferimento dell'incarico, dandone comunicazione scritta al Collaboratore con un preavviso di almeno trenta giorni e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il Committente verserà al Collaboratore i compensi dal medesimo maturati sino alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10

(Cause di risoluzione)

1. Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., nei casi di:
 - mancata, incompleta e negligente prestazione, da parte del Collaboratore, dell'incarico al medesimo affidato;
 - mancato rispetto da parte del Collaboratore delle modalità di esecuzione dell'incarico;
 - impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
2. Il Contratto sarà altresì risolto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nel caso in cui risulti che il Collaboratore, prestando attività anche in favore di terzi, svolga attività incompatibili con il presente incarico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, il Collaboratore avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 8 in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora liquidate alla data di cessazione del rapporto.

Art. 11 (Informativa trattamento dati personali)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto e dichiara di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del trattamento suddetto nonché dei diritti sanciti dalla Legge n. 196/2003 a tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero, per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla normativa sopra richiamata.
3. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

Art. 12 (Spese del contratto)

1. Ai fini dell'imposta di registro il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della Tariffa – Parte II, allegata al T.U. del registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce tale regime per i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 13 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, ed alla normativa statale e comunitaria vigente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Art. 14 (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di

Il Committente

Il Collaboratore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., il Collaboratore, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente gli articoli 3, 8, 9, 10, e 14.

Il Collaboratore